CAMERA DEI DEPUTATI N. **2676**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCERRA

Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione e funzionamento del Comitato di gestione delle autorità di sistema portuale

Presentata il 27 ottobre 2025

Onorevoli Colleghi ! – Il settore marittimo e portuale è stato recentemente oggetto di numerosi interventi legislativi, che hanno interessato, tra i molteplici aspetti, anche le Autorità di sistema portuale.

Tali autorità, come è noto, costituiscono un caso unico in Europa e la loro capacità operativa è ancora spesso frenata da un eccesso di oneri amministrativi, dalla complessità della gestione, dalla scarsa integrazione dei porti con il sistema logistico, ossia da fattori che hanno portato negli anni a una minore efficienza complessiva del sistema, rallentando, così, anche i processi decisionali.

In una prospettiva generale, la politica europea dei porti, tanto in materia di aiuti di Stato quanto in materia di concorrenza, richiede aggregazioni forti e competitive, in grado di attrarre investimenti pubblici e privati nei porti, al fine del rilancio del commercio internazionale, della sostenibilità e dell'occupazione. La riforma del sistema portuale italiano può rappresentare, in questo senso, un'opportunità unica per modernizzare il Paese e il settore portuale, rafforzando la sua competitività a livello internazionale, a condizione che si preveda una gestione trasparente ed efficiente, indispensabile per garantire il successo della stessa riforma.

Per quanto riguarda specificamente la realtà siciliana, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, la rada di Santa Panagia e la rada del Porto Grande di Siracusa sono state inserite all'interno dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, al fine di valorizzare le risorse strategiche dell'area siracusana.

Ai sensi delle disposizioni vigenti dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione, da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane e, infine, dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti inclusi nell'Autorità di sistema portuale.

Inoltre, nonostante l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/01759/003 a prima firma dello scrivente, con cui si impegnava il Governo a comprendere nell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale anche i porti siracusani di Porto Piccolo e Porto Ognina, nel testo del medesimo ordine del giorno, come modificato nel corso della seduta del 13 marzo 2024, è stato espunto l'impegno inerente alla modifica degli attuali assetti organizzativi delle Autorità di sistema portuale, con cui si chiedeva l'equiparazione dei capoluoghi di provincia della Regione siciliana e della regione Sardegna, afferenti alle autorità, alle città metropolitane.

Affinché il valore strategico dei porti del siracusano venga effettivamente riconosciuto, si rende necessaria una modifica dell'attuale modello di gestione che attualmente consente solo alle città metropolitane e ai comuni ex sede di Autorità portuale attualmente inclusi nell'Autorità di sistema portuale, di avere un ruolo decisionale sul complesso delle attività collegate a quest'organo, compresa la pianificazione delle politiche di sviluppo relative ai porti dei comuni capoluogo anch'essi compresi nell'Autorità di sistema portuale che, al contrario, possono esprimersi solo nelle materie di loro competenza.

Alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente, appare quindi necessario intervenire affinché il Comitato di gestione preveda la piena rappresentanza anche dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale, allargando la composizione del suddetto Comitato anche a un componente designato dal sindaco di ciascuno di tali comuni, nonché estendendo il diritto di voto ai rappresentanti dei porti di tutti i comuni capoluogo di provincia, compresi quelli siciliani e sardi.

Per rendere davvero efficace l'inclusione dei due richiamati porti della città di Siracusa, ma anche per tutti i comuni delle citate regioni i cui porti sono inclusi nel sistema portuale del territorio nazionale, è dunque opportuno procedere alla modifica dell'attuale modello di gestione.

Tale squilibrio di ruoli nel processo decisionale può infatti rappresentare un *vulnus* e intaccare quella unità di intenti all'interno dell'Autorità di sistema portuale che, viceversa, deve essere basata su una gestione equilibrata e compatta che permetta la promozione di politiche comuni di sviluppo e potenziamento delle vocazioni dei porti soprattutto nelle due isole maggiori.

Nell'ottica di una politica comune di programmazione, coordinamento e promozione orientata all'individuazione delle migliori strategie di sviluppo per la valorizzazione e promozione delle attività portuali, nonché alla luce del ruolo strategico ricoperto dall'Autorità di sistema portuale anche in termini di rilevanza economica per il futuro delle comunità locali, la presente proposta di legge è volta a rafforzare il valore strategico del settore della portualità e a valorizzare la partecipazione degli enti territoriali nei processi decisionali connessi alle attività portuali, con particolare riferimento alle due citate regioni, assicurando il pieno coinvolgimento delle autonomie locali e incentivando modelli di gestione più inclusivi, coerenti con le esigenze dei territori e con le prospettive di sviluppo dell'economia marittima.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Ai fini dello sviluppo del sistema portuale nazionale nonché del raggiungimento degli obiettivi delle Autorità di sistema portuale operanti nella Regione siciliana e nella regione Sardegna, volti alla rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale »;

b) al comma 1-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il rappresentante è designato dal sindaco e ha il medesimo diritto di voto riconosciuto ai componenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, con riferimento alle materie di competenza regionale ».



19PDL0167440